

PRONTUARIO COVID-19

 POLIZIA ROMA CAPITALE

Elaborato da
Direzione coordinamento normativo-funzionale
U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Polizia Amministrativa

Prontuario Covid-19

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

Ordinanza del Commissario Straordinario 9 aprile 2020

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z00038

Ordinanza Sindaca Roma 20 marzo 2020, n. 65

Ordinanza Sindaca Roma 03 maggio 2020, n. 89

Elaborato da
Direzione coordinamento normativo-funzionale
U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Polizia Amministrativa

Sommario

COVID-19	5
1. Spostamento non motivato da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute	5
2. Inottemperanza al divieto di trasferimento o spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in una Regione diversa da quella in cui ci si trova	5
3. Inosservanza all'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio da parte di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).....	6
4. Inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura precauzionale di quarantena.....	6
5. Inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura di quarantena perché risultato positivo al virus.....	7
6. Inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi pubblici e privati	7
7. Accesso all'interno di aree attrezzate per il gioco dei bambini sebbene chiuse.....	8
8. Inottemperanza al divieto di svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto	8
9. Svolgimento dell'attività sportiva o attività motoria senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale ovvero fuori dell'ambito provinciale ovvero senza la predisposizione di protocolli di sicurezza	9
10. Svolgimento dell'attività sportiva o attività motoria non individualmente.....	9
11. Mancata sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati	10
12. Allenamento di discipline sportive collettive svolto in forma non individuale.....	10
13. Mancata sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli, con la presenza di pubblico ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico svolti in luogo pubblico o privato	11
14. Mancata sospensione delle feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, e delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.....	12
15. Mancata sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura	13
16. Mancata sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche presenti nelle scuole di ogni ordine e grado	13
17. Mancata sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.....	14
18. Permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS) degli accompagnatori dei pazienti	14
19. Mancata sospensione delle attività commerciali al dettaglio del settore non alimentare non elencate nell'allegato 1 del DPCM 26.04.2020	15
20. Mancata sospensione delle attività dei servizi di ristorazione	15
21. Consumazione di prodotti alimentari all'interno dei locali dell'attività dei servizi di ristorazione	16
22. Mancata adozione di misure idonee a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro all'interno dei locali dell'attività dei servizi di ristorazione	16
23. Inosservanza al divieto di sostare nelle immediate vicinanze dell'attività dei servizi di ristorazione	17
24. Mancata chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante	17

25. Consumazione di prodotti alimentari all'interno del locale di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, situato nell'area di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade.....	18
26. Mancata adozione di misure idonee a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro all'interno dell'attività di somministrazione sita negli ospedali e negli aeroporti.....	18
27. Mancata sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (acconciatore, estetista etc.).....	19
28. Mancata adozione delle misure previste dal DPCM 26.04.2020 da parte dell'esercente un'attività commerciale.....	19
29. Mancata sospensione delle attività produttive industriali e commerciali non elencate nell'allegato 3 del DPCM 26.04.2020.....	20
31. Mancato utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.....	21
32. Mancato utilizzo delle prescritte protezioni delle vie respiratorie per le attività aperte al pubblico.....	21
33. Mancato utilizzo dei DPI per le attività dove non è possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro.....	22
34. Inottemperanza all'obbligo di indossare i DPI sul mezzo di trasporto pubblico di linea da parte del personale dipendente.....	22
35. Mancato posizionamento, sul mezzo di trasporto pubblico di linea, di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri.....	23
36. Mancata adozione sui mezzi di trasporto pubblico di linea delle misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037.....	23
37. Mancato utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie prima di effettuare l'accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate.....	24
38. Mancata adozione su stazioni, banchine portuali, e fermate delle misure previste dall'Ordinanza della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037.....	24
39. Inottemperanza al divieto di occupare il posto vicino al conducente il veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea.....	25
40. Trasporto sul sedile posteriore di più di due passeggeri o due passeggeri uno o nessuno dei quali munito di dispositivo individuale di sicurezza.....	25
41. Inottemperanza all'obbligo di indossare i DPI per il conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea.....	26
42. Inosservanza al divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale.....	26
43. Inosservanza al divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale con utilizzo di veicolo.....	26
44. Vendita dei DPI ad un prezzo non inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.....	27
45. Mancata adozione delle misure igienico-sanitarie durante l'apertura delle confezioni contenenti DPI.....	27
46. Vendita di DPI senza imballaggi di riferimento senza fornire al consumatore le informazioni previste dal d.lgs. 206/2005.....	28
47. Mancata conservazione delle informazioni circa la confezione integra e dell'allestimento dei DPI venduti senza imballaggi di riferimento.....	28

COVID-19

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera a) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera a) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>1. Spostamento non motivato da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute</p> <p>Si spostava sebbene ciò non fosse consentito in quanto non motivato da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (<i>specificare se la violazione è avvenuta mediante l'utilizzo di un veicolo</i>). (1)</p> <p>Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2) (da 533,33 a 4000,00 euro) 533,33 (pagamento entro 30 giorni) 373,34</p>		Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera a) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera a) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>2. Inottemperanza al divieto di trasferimento o spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in una Regione diversa da quella in cui ci si trova</p> <p>Sebbene lo spostamento non fosse motivato da comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, si trasferiva o si spostava con mezzo di trasporto</p> <p><input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato</p> <p>nella Regione Lazio proveniente dalla Regione (1)</p> <p>Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).</p>	<p>(da 533,33 a 4000,00 euro) 533,33 (pagamento entro 30 giorni) 373,34 (2)</p>		Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera b) DPCM 26.04.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>3. Inosservanza all'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio da parte di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)</p> <p>Non rimaneva presso il proprio domicilio sebbene presentasse sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u></p> <p>In caso di utilizzo di veicolo (da 533,33 a 4000,00 euro) 533,33 (pagamento entro 30 giorni) 373,34</p>		Stato <u>(3)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(4)</u>	
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c) DPCM 26.04.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>4. Inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura precauzionale di quarantena</p> <p>Si allontanava dalla propria abitazione o dimora benché fosse sottoposto alla misura precauzionale di quarantena.</p> <p>Si dà atto che... <i>(precisare elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u></p> <p>In caso di utilizzo di veicolo (da 533,33 a 4000,00 euro) 533,33 (pagamento entro 30 giorni) 373,34</p>		Stato <u>(3)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(4)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE				RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6 Decreto Legge 25.03.2020, n.19 e Articolo 260, comma 1 Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265</p>	<p>5. Inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura di quarantena perché risultato positivo al virus</p> <p>Si allontanava dalla propria abitazione o dimora benché fosse sottoposto alla misura di quarantena perché risultato positivo al virus.</p> <p>Si dà atto che... <i>(precisare elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da euro 500,00 a euro 5000,00) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>					
Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera d) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera f), e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>6. Inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi pubblici e privati</p> <p>In luogo</p> <p><input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato</p> <p>non osservava il divieto di assembramento.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(2)</u></p>		Stato <u>(3)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(4)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera b), e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>7. Accesso all'interno di aree attrezzate per il gioco dei bambini sebbene chiuse</p> <p>Accedeva all'interno di aree attrezzate per il gioco dei bambini sebbene le stesse fossero chiuse. <u>(5)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u></p>		Stato <u>(3)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(4)</u>	
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera f) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera n), e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>8. Inottemperanza al divieto di svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto</p> <p>Svolgeva l'attività</p> <p><input type="checkbox"/> ludica <input type="checkbox"/> ricreativa</p> <p>all'aperto sebbene non fosse consentito.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u></p>		Stato <u>(3)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(4)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera f) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera n) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>9. Svolgimento dell'attività sportiva o attività motoria senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale ovvero fuori dell'ambito provinciale ovvero senza la predisposizione di protocolli di sicurezza</p> <p>Svolgeva</p> <p><input type="checkbox"/> l'attività motoria senza rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro</p> <p><input type="checkbox"/> l'attività sportiva senza rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri</p> <p><input type="checkbox"/> l'attività sportiva o motoria fuori dell'ambito provinciale (punto 4 lettera b) Ordinanza Presidente Regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z00038 (6)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)</p>		Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera f) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera n) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>10. Svolgimento dell'attività sportiva o attività motoria non individualmente</p> <p>Svolgeva</p> <p><input type="checkbox"/> l'attività motoria <input type="checkbox"/> l'attività sportiva non individualmente. (6)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)</p>		Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera g) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera m), e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>11. Mancata sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati</p> <p>Organizzava un evento o una competizione sportiva in luogo</p> <p><input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato</p> <p>sebbene tale attività fosse sospesa. <u>(7)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(2)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività <u>(8) (9)</u></p>	Stato <u>(3)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(4)</u>	Prefetto
48535	<p>Punto 4), lettera a) Ordinanza Presidente Regione Lazio 02.05.2020, n. Z00038 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>12. Allenamento di discipline sportive collettive svolto in forma non individuale</p> <p>Sebbene fosse consentito l'allenamento da parte di atleti di discipline sportive collettive lo stesso veniva svolto non in forma individuale. <u>(7)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(2)</u></p>		Regione Lazio <u>(22)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera i) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera g) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>13. Mancata sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli, con la presenza di pubblico ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico svolti in luogo pubblico o privato</p> <p>Svolgeva un evento o manifestazione di carattere</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> culturale <input type="checkbox"/> ludico <input type="checkbox"/> sportivo <input type="checkbox"/> religioso <input type="checkbox"/> fieristico <p>con la presenza di pubblico in luogo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <p>sebbene tale attività fosse sospesa. <u>(10)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(2)</u></p> <p>In caso di utilizzo di veicolo (da 533,33 a 4000,00 euro) 533,33 (pagamento entro 30 giorni 373,34)</p>	<p>Sospensione immediata dell'attività <u>(9)</u></p>	<p>Stato <u>(3)</u></p>	<p>Prefetto <u>(2)</u></p>	<p>Prefetto <u>(4)</u></p>	<p>Prefetto</p>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera i) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera i) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>14. Mancata sospensione delle feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, e delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati</p> <p>Svolgeva</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> una festa <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pubblica <input type="checkbox"/> privata <input type="checkbox"/> l'attività di <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> cinema <input type="checkbox"/> teatro <input type="checkbox"/> pub <input type="checkbox"/> scuola di ballo <input type="checkbox"/> sala giochi <input type="checkbox"/> sala scommesse <input type="checkbox"/> sala bingo <input type="checkbox"/> discoteca <input type="checkbox"/> <p>sebbene tale attività fosse sospesa.</p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività <u>(8) (9)</u></p>	<p>Stato <u>(3)</u></p>	<p>Prefetto <u>(2)</u></p>	<p>Prefetto <u>(4)</u></p>	<p>Prefetto</p>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera j) 26.04.2020</p> <p>e</p> <p>articoli 1, comma 2, lettera r) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>15. Mancata sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura</p> <p>Non sospendeva il servizio di apertura al pubblico</p> <p><input type="checkbox"/> del museo</p> <p><input type="checkbox"/> dell'istituto</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(2)</u></p>	<p>Sospensione immediata dell'attività <u>(9)</u></p>	<p>Stato <u>(3)</u></p>	<p>Prefetto <u>(2)</u></p>	<p>Prefetto <u>(4)</u></p>	
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera k) DPCM 26.04.2020</p> <p>e</p> <p>articoli 1, comma 2, lettera p) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>16. Mancata sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche presenti nelle scuole di ogni ordine e grado</p> <p>Non sospendeva</p> <p><input type="checkbox"/> i servizi educativi per l'infanzia</p> <p><input type="checkbox"/> le attività didattiche presenti nella scuola di</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(2)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività <u>(8) (9)</u></p>	<p>Stato <u>(3)</u></p>	<p>Prefetto <u>(2)</u></p>	<p>Prefetto <u>(4)</u></p>	<p>Prefetto</p>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera u) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera m) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>17. Mancata sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi</p> <p>Svolgeva l'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> palestra <input type="checkbox"/> centro sportivo <input type="checkbox"/> piscina <input type="checkbox"/> centro natatorio <input type="checkbox"/> centro benessere <input type="checkbox"/> centro culturale <input type="checkbox"/> centro sociale <input type="checkbox"/> centro ricreativo <input type="checkbox"/> <p>sebbene tale attività fosse sospesa.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività <u>(8) (9)</u></p>	<p>Stato <u>(3)</u></p>	<p>Prefetto <u>(2)</u></p>	<p>Prefetto <u>(4)</u></p>	<p>Prefetto</p>
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera w) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera bb) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>18. Permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS) degli accompagnatori dei pazienti</p> <p>Quale accompagnatore del paziente permaneva nella sala di attesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> del Dipartimento d'emergenza e accettazione <input type="checkbox"/> del pronto soccorso <p>sebbene vietato.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u></p>		<p>Stato <u>(3)</u></p>	<p>Prefetto <u>(2)</u></p>	<p>Prefetto <u>(4)</u></p>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera z) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera u) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>19. Mancata sospensione delle attività commerciali al dettaglio del settore non alimentare non elencate nell'allegato 1 del DPCM 26.04.2020</p> <p>Non sospendeva l'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare e precisamente <i>(indicare la tipologia di prodotti posti in vendita)</i>, nonostante tale attività non rientrasse tra quelle consentite e individuate nell'allegato 1 del DPCM 26.04.2020. (11)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività (8) (9)</p>	Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera aa) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera v) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>20. Mancata sospensione delle attività dei servizi di ristorazione</p> <p>Non sospendeva l'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> somministrazione di alimenti e bevande <input type="checkbox"/> laboratorio di gelateria <input type="checkbox"/> laboratorio di pasticceria <input type="checkbox"/> laboratorio di pizzeria <input type="checkbox"/> laboratorio di gastronomia <input type="checkbox"/> laboratorio alimentare di <p>in quanto</p> <p>(12)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività (8) (9)</p>	Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera aa) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera v) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>21. Consumazione di prodotti alimentari all'interno dei locali dell'attività dei servizi di ristorazione</p> <p>Consumava prodotti alimentari all'interno dei locali dell'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> somministrazione di alimenti e bevande <input type="checkbox"/> laboratorio di gelateria <input type="checkbox"/> laboratorio di pasticceria <input type="checkbox"/> laboratorio di pizzeria <input type="checkbox"/> laboratorio di gastronomia <input type="checkbox"/> laboratorio alimentare di <p>(12) (13)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)</p>		Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera aa) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera gg) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>22. Mancata adozione di misure idonee a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro all'interno dei locali dell'attività dei servizi di ristorazione</p> <p>Quale titolare/gestore dell'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> somministrazione di alimenti e bevande <input type="checkbox"/> laboratorio di gelateria <input type="checkbox"/> laboratorio di pasticceria <input type="checkbox"/> laboratorio di pizzeria <input type="checkbox"/> laboratorio di gastronomia <input type="checkbox"/> laboratorio alimentare di <p>non assicurava il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (12)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Chiusura provvisoria dell'attività (8) (9)</p>	Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera aa) DPCM 26.04.2020</p> <p>e</p> <p>articoli 1, comma 2, lettera v) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>23. Inosservanza al divieto di sostare nelle immediate vicinanze dell'attività dei servizi di ristorazione</p> <p>Sostava nelle immediate vicinanze dell'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> somministrazione di alimenti e bevande <input type="checkbox"/> laboratorio di gelateria <input type="checkbox"/> laboratorio di pasticceria <input type="checkbox"/> laboratorio di pizzeria <input type="checkbox"/> laboratorio di gastronomia <input type="checkbox"/> laboratorio alimentare di <p><u>(12)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(2)</u></p>		Stato <u>(3)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(4)</u>	
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera bb) DPCM 26.04.2020</p> <p>e</p> <p>articoli 1, comma 2, lettera v) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>24. Mancata chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante</p> <p>Non chiudeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri <input type="checkbox"/> nell'area di servizio e rifornimento carburante <p>non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 26.04.2020. <u>(14)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(2)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività <u>(8) (9)</u></p>	Stato <u>(3)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(4)</u>	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera bb) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera v) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>25. Consumazione di prodotti alimentari all'interno del locale di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, situato nell'area di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade</p> <p>Consumava prodotti alimentari all'interno del locale dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, situato nell'area di servizio e rifornimento carburante, lungo l'autostrada <i>(indicare quale)</i> non ottemperando a quanto disposto dal DCPM 26.04.2020. (14)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) (2)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Chiusura provvisoria dell'attività (8) (9)</p>	Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera bb) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera gg) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>26. Mancata adozione di misure idonee a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro all'interno dell'attività di somministrazione sita negli ospedali e negli aeroporti</p> <p>Quale titolare/gestore dell'attività di somministrazione sita all'interno <input type="checkbox"/> dell'ospedale <input type="checkbox"/> dell'aeroporto</p> <p>non assicurava il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) (2)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Chiusura provvisoria dell'attività (8) (9)</p>	Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera cc) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera z) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>27. Mancata sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (acconciatore, estetista etc.)</p> <p>Non sospendeva l'attività di</p> <p><input type="checkbox"/> acconciatore <input type="checkbox"/> estetica <input type="checkbox"/></p> <p>non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 26.04.2020. (15)</p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività (8) (9)</p>	Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera dd) DPCM 26.04.2020 e articoli 1, comma 2, lettera gg) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>28. Mancata adozione delle misure previste dal DPCM 26.04.2020 da parte dell'esercente un'attività commerciale</p> <p>Quale titolare/gestore dell'esercizio commerciale (indicare la tipologia dell'attività)</p> <p><input type="checkbox"/> non assicurava <input type="checkbox"/> il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro <input type="checkbox"/> che gli ingressi degli avventori all'interno dell'attività avvenissero in modo dilazionato</p> <p><input type="checkbox"/> non impediva che gli avventori sostassero all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. (16)</p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Chiusura provvisoria dell'attività (8) (9)</p>	Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 2, comma 1, DPCM 26.04.2020</p> <p>e</p> <p>articoli 1, comma 2, lettera z) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>29. Mancata sospensione delle attività produttive industriali e commerciali non elencate nell'allegato 3 del DPCM 26.04.2020</p> <p>Non sospendeva l'attività</p> <p><input type="checkbox"/> produttiva</p> <p><input type="checkbox"/> produttiva industriale</p> <p><input type="checkbox"/> commerciale</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>nonostante tale attività non rientrasse tra quelle consentite e individuate nell'allegato 3 del DPCM 26.04.2020. (17)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 30 giorni)</p> <p>280,00</p> <p>(2)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività</p> <p>(8) (9)</p>	Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto
	<p>Articolo 2, comma 1, DPCM 26.04.2020</p> <p>e</p> <p>articoli 1, comma 2, lettera z) e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>30. Mancata sospensione delle attività commercio su aree pubbliche settore alimentare e non alimentare su posteggio fuori mercato</p> <p>Non sospendeva l'attività di commercio su aree pubbliche settore</p> <p><input type="checkbox"/> alimentare</p> <p><input type="checkbox"/> non alimentare</p> <p>su posteggio fuori mercato. (18)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 30 giorni)</p> <p>280,00</p> <p>(2)</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Sospensione immediata dell'attività</p> <p>(8) (9)</p>	Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 3, comma 2, DPCM 26.04.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>31. Mancato utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza</p> <p><input type="checkbox"/> All'interno di un luogo chiuso accessibile al pubblico <input type="checkbox"/> nei mezzi di trasporto</p> <p>non usava le prescritte protezioni delle vie respiratorie. (19) (20)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00) (2)</p>		Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	
	<p>Articolo 3, comma 2, DPCM 26.04.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19</p>	<p>32. Mancato utilizzo delle prescritte protezioni delle vie respiratorie per le attività aperte al pubblico</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare/gestore <input type="checkbox"/> dipendente</p> <p>dell'attività di <i>(specificare la tipologia)</i> aperta al pubblico non utilizzava le prescritte protezioni delle vie respiratorie.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00) (2)</p>		Stato (3)	Prefetto (2)	Prefetto (4)	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Allegato 6 DPCM 26.04.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>33. Mancato utilizzo dei DPI per le attività dove non è possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro</p> <p>Quale <input type="checkbox"/> titolare/gestore <input type="checkbox"/> dipendente</p> <p>dell'attività di (<i>specificare la tipologia</i>), dove non è possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, non utilizzava i prescritti dispositivi di protezione individuali (DPI).</p> <p>Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).</p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u>		Stato <u>(3)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(4)</u>	
48525	Punto 4), lettera a) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	<p>34. Inottemperanza all'obbligo di indossare i DPI sul mezzo di trasporto pubblico di linea da parte del personale dipendente</p> <p>Sul mezzo di trasporto pubblico di linea, quale personale (<i>indicare se trattasi di conducente o altro</i>) dell'azienda di trasporto (<i>indicare quale</i>) non indossava i dispositivi di protezione individuali. <u>(21)</u></p> <p>Si dà atto che (<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).</p>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u>		Regione Lazio <u>(22)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
48526	Punto 4), lettera c) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	35. Mancato posizionamento, sul mezzo di trasporto pubblico di linea, di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri Quale gestore del servizio di trasporto pubblico di linea non posizionava segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri. (21) Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)		Regione Lazio (22)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie
48527	Punto 4) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	36. Mancata adozione sui mezzi di trasporto pubblico di linea delle misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 Quale gestore del servizio di trasporto pubblico di linea non adottava la seguente misura per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sul mezzo di trasporto pubblico di linea in quanto..... <i>(descrivere la misura non adottata).</i> (21) Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)		Regione Lazio (22)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
48528	Punto 5), lettera a) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	37. Mancata utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie prima di effettuare l'accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate Quale passeggero non usava le prescritte protezioni delle vie respiratorie (mascherine) <input type="checkbox"/> nella stazione <input type="checkbox"/> sulle banchine portuali <input type="checkbox"/> in prossimità della fermata..... (23) Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)		Regione Lazio (22)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	
48529	Punto 5) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	38. Mancata adozione su stazioni, banchine portuali, e fermate delle misure previste dall'Ordinanza della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 Quale gestore <input type="checkbox"/> della stazione <input type="checkbox"/> metropolitana <input type="checkbox"/> ferroviaria <input type="checkbox"/> dell'aeroporto <input type="checkbox"/> del porto non adottava le misure previste dall'Ordinanza della Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037. (23) Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (2)		Regione Lazio (22)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
48530	Punto 6), lettera a) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	39. Inottemperanza al divieto di occupare il posto vicino al conducente il veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea Quale conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea (specificare se trattasi di TAXI o NCC) consentiva al passeggero di occupare il posto disponibile sul sedile anteriore (vicino al conducente). Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u>		Regione Lazio <u>(22)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	
48531	Punto 6), lettera b) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	40. Trasporto sul sedile posteriore di più di due passeggeri o due passeggeri uno o nessuno dei quali munito di dispositivo individuale di sicurezza Quale conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea (specificare se trattasi di TAXI o NCC) trasportava sul sedile posteriore <input type="checkbox"/> più di due passeggeri <input type="checkbox"/> due passeggeri uno o nessuno dei quali munito di dispositivo individuale di sicurezza. <u>(24)</u> Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u>		Regione Lazio <u>(22)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
48532	Punto 6), lettera e) Ordinanza Presidente Regione Lazio 30.04.2020, n. Z00037 e articoli 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	41. Inottemperanza all'obbligo di indossare i DPI per il conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea Quale conducente del veicolo adibito ai servizi di trasporto non di linea (specificare se trattasi di TAXI o NCC) non indossava i dispositivi di protezione individuali. Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2)</u>		Regione Lazio <u>(22)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie
48533	Ordinanza Sindacale 20.03.2020, n. 65 Ordinanza Sindacale 03.05.2020, n.89 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	42. Inosservanza al divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale Accedeva sulle spiagge del litorale di Roma Capitale sebbene vietato. Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(2) (26)</u>		Roma Capitale <u>(22)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	
48534	Ordinanza Sindacale 20.03.2020, n. 65 Ordinanza Sindacale 03.05.2020, n. 89 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020, n.19	43. Inosservanza al divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale con utilizzo di veicolo. Accedeva sulle spiagge del litorale di Roma Capitale utilizzando il veicolo sebbene vietato. Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 533,33 a 4000,00 euro) 533,33 (pagamento entro 30 giorni) 373,34 <u>(2) (26)</u>		Roma Capitale <u>(25)</u>	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articoli 1, comma 2, e 3 Ordinanza Commissario Straordinario 09.04.2020 e articolo 650 c.p.</p>	<p>44. Vendita dei DPI ad un prezzo non inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima</p> <p>Quale titolare/gestore dell'attività di farmacia poneva in vendita, senza imballaggi di riferimento, i dispositivi di protezione individuali (DPI) ad un prezzo non inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima. (27)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		<p>Prefetto</p>
	<p>Articoli 2, commi 1 e 2, e 3 Ordinanza Commissario Straordinario 09.04.2020 e articolo 650 c.p.</p>	<p>45. Mancata adozione delle misure igienico-sanitarie durante l'apertura delle confezioni contenenti DPI</p> <p>Quale titolare/gestore dell'attività di farmacia procedeva all'apertura delle confezioni contenenti DPI senza adottare le necessarie cautele igienico-sanitarie in quanto <i>(descrivere quali disposizioni igienico-sanitarie non sono state adottate).</i> (28)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		<p>Prefetto</p>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articoli 2, comma 3, e 3 Ordinanza Commissario Straordinario 09.04.2020 e articolo 650 c.p.</p>	<p>46. Vendita di DPI senza imballaggi di riferimento senza fornire al consumatore le informazioni previste dal d.lgs. 206/2005</p> <p>Quale titolare/gestore dell'attività di farmacia poneva in vendita, senza imballaggi di riferimento, i dispositivi di protezione individuali (DPI) senza fornire al consumatore le informazioni previste dal Decreto Legislativo 06.09.2005, n. 206 anche con modalità semplificate. (29)</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		<p>Prefetto</p>
	<p>Articoli 2, comma 4, e 3 Ordinanza Commissario Straordinario 09.04.2020 e articolo 650 c.p.</p>	<p>47. Mancata conservazione delle informazioni circa la confezione integra e dell'allestimento dei DPI venduti senza imballaggi di riferimento</p> <p>Quale titolare/gestore dell'attività di farmacia non provvedeva alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse) dei dispositivi di protezione individuali (DPI) venduti senza imballaggi di riferimento.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		<p>Prefetto</p>

Note

- (1) **Spostamenti consentiti.** Sono consentiti, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 26 aprile 2020, anche, gli spostamenti per incontrare i congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Inoltre, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono altresì consentiti gli spostamenti per svolgere le attività indicate nel punto 2 lettere a)-d) dell'ordinanza della Regione Lazio 2 maggio 1010, n. Z00038.
- (2) **Termini per il pagamento della sanzione e la presentazione degli scritti difensivi.** I termini relativi al procedimento sanzionatorio sono stati differiti al 15 maggio 2020 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103, commi 1 e 1-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Per i termini di pagamento della sanzione si tenga conto del seguente prospetto

Decorrenza pagamento in misura ridotta entro 60 giorni

1. Verbali contestati o notificati prima del 16.5.2020 – il termine decorre dal 16.5.2020
2. Verbali contestati o notificati dal 16.5.2020 – il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale

Decorrenza termini pagamento in misura scontata del 30%

- Verbali contestati o notificati prima del 16.5.2020 – il termine decorre dal 16.5.2020 per 30 giorni salvo eventuali proroghe e comunque non oltre il 31 maggio
- Verbali contestati o notificati dal 16.5.2020 fino al 25.5.2020 – il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione fino al 31 maggio
- Verbali contestati o notificati dal 26.5.2020 - il termine decorre dalla contestazione o notificazione per 5 giorni

Salvo eventuali successive proroghe o sospensioni.

Anche i termini per presentare gli scritti difensivi decorrono dal 16 maggio 2020.

- (3) **Modalità di estinzione della violazione.** La violazione si estingue con il versamento della somma dovuta a favore dello Stato, da effettuare mediante bonifico bancario Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate di carattere straordinario", IBAN IT12A0100003245350014356006, intestato a Tesoreria Centrale Roma.
- (4) **Termini invio rapporto amministrativo.** Anche i termini per l'invio del rapporto amministrativo scorrono in conseguenza della sospensione di cui alla [nota \(2\)](#).
- (5) **Accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici.** L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In caso di inosservanza del divieto di assembramento si deve procedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del DPCM 26 aprile 2020 vedi [violazione n. 6](#).
- (6) **Attività motoria e sportiva.** È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Ai sensi della ordinanza del Presidente della regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z00038 l'attività sportiva è consentita solo in ambito regionale, fatta eccezione per la pesca sportiva amatoriale in acque interne è consentito lo spostamento in ambito regionale. In ogni caso le attività di pesca sportiva possono svolgersi solo previa predisposizione dei protocolli di sicurezza.
- (7) **Sessioni di allenamento degli atleti.** L'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM 26 aprile 2020 prevede che: "Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Si tenga presente che **N.B. Nella Regione Lazio la violazione non è applicabile atteso che per effetto del punto 4, lettera a) dell'Ordinanza della Presidente della Regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z00038 sono possibili anche sedute di allenamenti di atleti di discipline sportive collettive ma svolte in forma individuale.**

- (8) **Chiusura attività.** L'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/81. Ai sensi del comma 4 del citato articolo la Polizia Locale in qualità di autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
- (9) **Chiusura attività, procedura operativa.** Per le attività sospese ai sensi del DPCM 26/04/2020 si procede alla chiusura immediata, secondo le seguenti indicazioni procedurali:
 - ove la violazione accertata si riferisca ad attività che in ogni caso debbono stare chiuse, si accerta e contesta la violazione e si dispone immediatamente ed unicamente la chiusura dell'attività utilizzando il modello allegato sub. 4 pubblicato nella PIF apponendo sigilli;
 - ove la violazione, riferendosi ad attività che comunque possono stare aperte, riguardi aspetti gestionali (inosservanza orari, obbligo mascherine e guanti, non adozione misure di contenimento dirette ad evitare assembramenti) si procede con:

- accertamento e contestazione della violazione e diffida scritta utilizzando il modello allegato sub 5 presente in PIF sottocategoria Covid-19 in area informazione, concedendo il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione e rimanendo in loco;
- ove l'interessato regolarizzi la situazione o chiuda spontaneamente in caso di sfioramento di orari, la questione si chiude qui, essendo il provvedimento di che trattasi comunque facoltativo;
- ove l'interessato non regolarizzi o non sia in grado strutturalmente di farlo si dispone l'immediata chiusura provvisoria per giorni uno, apponendo sigilli;
- l'attività potrà riprendere solo al termine del periodo di chiusura provvisoria ed ove, ovviamente, siano state ripristinate le condizioni di sicurezza;
- in caso di ripetizione nella commissione della violazione la chiusura provvisoria è irrogata per giorni 5.

(10) Apertura di luoghi di culto. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si tenga presente che per effetto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z000038 è ulteriormente consentita:

- l'attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all'allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
- l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità "consegna animale per toelettatura ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
- l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

(11) Attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 26.04.2020. L'articolo 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26 aprile 2020, dispone che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Inoltre, stabilisce che restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Allegato 1 DPCM 26.04.2020 "Elenco attività commerciali consentite":

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Si tenga presente che per effetto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z000038 è ulteriormente consentita:

- l'attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all'allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
- l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità "consegna animale per toelettatura ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
- l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

All'interno dei mercati in sede propria e in sede impropria, laddove autorizzati, possono esercitare solo gli operatori del settore alimentare, produttori agricoli e coloro che vendono fiori e piante. Si rammenta che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio isolato fisso, sia alimentare che non alimentare rimane sospeso ad eccezione degli operatori che vendono fiori e/o piante.

Per le attività consentite il gestore deve, sempre, garantire in contingentamento in ingresso degli avventori ed il rispetto della distanza interindividuale di un metro.

Il responsabile di ogni attività commerciale può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei prodotti elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all'allegato 1 al **DPCM 26 aprile 2020** ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per ogni esercizio e per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

(12) Attività di ristorazione consentite. L'articolo 1, comma 1, lettera aa) del DPCM 26 aprile 2020 esclude dalla sospensione le mense, il catering continuativo su base contrattuale con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le attività di ristorazione sospese possono effettuare le consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché la ristorazione con asporto** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

(13) Eventuale concorso nella violazione del gestore dei servizi di ristorazione. Nel caso in cui il gestore/titolare dell'esercizio abbia favorito il consumo sul posto degli avventori (ad esempio consentendo l'utilizzo degli arredi quali tavoli e sedie) deve essere sanzionato per la mancata sospensione dei servizi di ristorazione vedi [violazione n. 20](#).

(14) Aree di servizio di carburante situate lungo le autostrade. Sono escluse dalla chiusura le attività di somministrazione, poste all'interno delle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera bb) del DPCM 26 aprile 2020 che possono vendere però solo prodotti per asporto da consumarsi fuori del locale. Restano, altresì, aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

(15) Attività escluse dal divieto. Sono escluse dal divieto le seguenti attività inerenti i servizi alla persona: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse.

(16) Ulteriori misure da adottare. L'articolo 1, comma 1, lettera dd) del DPCM 26 aprile 2020 raccomanda, inoltre, agli esercenti le attività commerciali, l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) Attraverso ampliamento delle fasce orarie;
 - b) Per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori;
 - c) Per i locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

(17) Attività produttive industriali e commerciali consentite ai sensi del DPCM 26 aprile 2020. L'articolo 2, comma 1 del DPCM 26 aprile 2020 dispone che sono sospese tutte le attività produttive industriali commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. Le attività professionali non sono sospese. Elenco attività consentite ex allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020:

- 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 03 PESCA E ACQUACOLTURA
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13 INDUSTRIE TESSILI
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 METALLURGIA
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
- 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
- 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
- 51 TRASPORTO AEREO
- 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI

- 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
- 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 58 ATTIVITA' EDITORIALI
- 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 TELECOMUNICAZIONI
- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
- 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
- 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
- 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
- 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
- 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
- 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
- 73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
- 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
- 75 SERVIZI VETERINARI
- 78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
- 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
- 81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
- 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
- 82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
- 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- 85 ISTRUZIONE
- 86 ASSISTENZA SANITARIA
- 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- 94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PERPERSONALE DOMESTICO
- 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

(18) Commercio su posteggio fuori mercato di piante e fiori. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio isolato fisso di piante e fiori è consentito.

(19) Deroghe uso delle protezioni delle vie respiratorie. Non sono soggetti all'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

(20) Mascherine di comunità. Come protezione delle vie respiratorie possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

(21) Misure da adottare sui mezzi di trasporto pubblico di linea. Il punto 4) dell'Ordinanza della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037 prevede l'adozione delle seguenti misure sui mezzi di trasporto pubblico di linea:

- a. Utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità) da parte di passeggeri, fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea;
- b. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto;
- c. posizionamento di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri;
- d. tenuto conto dell'obbligo di utilizzo delle mascherine, qualora non sia possibile garantirne continuamente il distanziamento fisico all'interno dei mezzi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione;
- e. con riferimento ad autobus e tram, il conducente che rileva il raggiungimento della misura massima consentita ai sensi del richiamato art. 3, comma 2 del DPCM 26 aprile 2020, stabilita nella misura del cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo, non effettua la fermata successiva in assenza di prenotazione della "richiesta di fermata" da parte del passeggero a bordo;
- f. implementazione sistemi elettronici di bordo, finalizzati a rendere efficace il monitoraggio delle frequentazioni sui mezzi di trasporto (in particolare, conta passeggeri);
- g. al fine di tutelare l'autista, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere, fra la postazione di guida e l'area di utilizzo dei passeggeri. Ove ciò non sia possibile, va inibito l'uso della porta anteriore. Il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;
- h. installazione su ciascun mezzo di trasporto a lunga percorrenza di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
- i. sospensione dell'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. In caso di momentanea impossibilità di attuare tale misura, l'azienda di trasporto deve adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell'autista;
- j. evitare a bordo del mezzo, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- k. divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell'aria.

(22) Modalità di estinzione della violazione. La violazione si estingue con il versamento della somma dovuta a favore della Regione Lazio, da effettuare mediante c/c postale n. 82378001 o bonifico bancario - Codice IBAN IT-06-N-07601-03200-000082378001.

(23) Misure da adottare su stazioni, banchine portuali e fermate. Il punto 5) dell'Ordinanza della regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037 prevede l'adozione di misure su stazioni, banchine portuali e fermate.

- a. utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) da parte di passeggeri prima di effettuare l'accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate;
- b. igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei locali, con particolare riguardo alle parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori;
- c. installazione nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli aeroporti e nei porti di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. Tali dispenser vanno altresì installati in prossimità di pulsantiere, ad esempio in presenza di biglietteria elettronica;
- d. adozione di interventi, ove necessari, per il contingentamento degli accessi alle stazioni, alle banchine portuali, agli aeroporti e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, prevedendo altresì l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
- e. con particolare riguardo alle stazioni della metropolitana, vanno previsti differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi. Vanno altresì predisposti idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
- f. salita e discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati. Negli autobus e nei tram, ove applicabile, prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta. Utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
- g. regolamentazione nell'utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento;
- h. consentire e agevolare l'accesso in sicurezza alle persone con diverse abilità, in gravidanza e anziani;
- i. evitare, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- j. utilizzo modalità di vendita dei titoli di viaggio che consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri e, ove ciò non sia possibile, obbligo da parte dei passeggeri di essere muniti di apposite protezioni individuali. L'acquisto dei biglietti deve essere previsto con modalità automatizzate o dematerializzate, possibilmente prevedendo biglietteria elettronica.

(24) Trasporto di sei o più passeggeri. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine.

(25) Modalità di estinzione della violazione. La violazione si estingue con il versamento della somma dovuta a favore di Roma Capitale, da effettuare mediante /c postale n. 2022 o bonifico bancario, Codice IBAN IT-67-X-07601-03200-000000002022.

- (26) Sanzione amministrativa.** Per quanto l'ordinanza preveda per la violazione sia sanzioni penali che amministrativa è opinione della Direzione che anche per questa violazione debba applicarsi l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legge 19/2020.
- (27) DPI privi degli imballaggi di riferimento.** L'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario 9 aprile 2020 consente, alle farmacie, la vendita al dettaglio di DPI anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie.
- (28) Disposizioni igienico-sanitarie per l'apertura dei DPI.** Nello svolgimento delle attività di apertura delle confezioni contenenti DPI, ciascuna farmacia deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale. Nell'assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresì, all'adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali:
- a) igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone;
 - b) igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
 - c) guanti;
 - d) camice
- (29) Informazioni obbligatorie.** L'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario 09 aprile 2020 prevede che per la vendita al dettaglio di DPI, senza imballaggi di riferimento, devono essere fornite al consumatore le informazioni previste dal Decreto Legislativo 63 settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita. Gli articoli 6, 7, 9 e 11 del Decreto Legislativo 206/2005 indicano le informazioni obbligatorie che devono riportare i prodotti commercializzati.